

SENATO DELLA REPUBBLICA

X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 1° GIUGNO 1949

(12^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACRELLI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

« Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione » (N. 403) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 98
RUBINACCI	98

« Proroga del mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani riassunti ed assunti in servizio nelle aziende private » (N. 445). (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	99 e <i>passim</i>
ZANE, relatore	98 e <i>passim</i>
SALVAGIANI	99, 101
RUBINACCI	99 e <i>passim</i>
GRAVA	100 e <i>passim</i>
MINIO	100 e <i>passim</i>
FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale	101 e <i>passim</i>
D'INCÀ	102
PALUMBO Giuseppina	102, 103
BIBOLOTTI	104
BARBARESCHI	104

« Concessione di un assegno supplementare di contingenza ai pensionati della Previdenza sociale » (N. 446). (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 105, 106
BIBOLOTTI	106
FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale	106, 107
RUBINACCI	107

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bareggi, Bibolotti, Bosco Lucrelli, D'Aragona, De Luzenberger, D'Incà, Grava, Labriola, Macrelli, Momigliano, Monaldi, Palumbo, Pezzini, Rubinacci, Salvagiani, Tambarin, Vigiani e Zane.

È inoltre presente il senatore Minio in sostituzione del senatore Bitossi, a norma dell'articolo 18 del Regolamento.

Assiste alla riunione anche il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, onorevole Fanfani.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione » (N. 403) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo

per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione».

Su questo disegno di legge dovrei riferire io stesso, ma mi rimetto alla relazione ministeriale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

RUBINACCI. Vorrei formulare il voto che, dopo la concessione di questa proroga, il problema fosse risolto in via definitiva e che il Governo presentasse a tal fine al Parlamento un apposito disegno di legge.

PRESIDENTE. Un progetto legislativo che regola questa materia è stato sottoposto a lunghissimo esame, per circa un anno e mezzo, da parte del Governo, di Commissioni e delle parti interessate, senza che si sia raggiunto ancora un accordo.

Mi associo, pertanto, al voto formulato dal senatore Rubinacci.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È prorogato fino al 31 dicembre 1949 il termine stabilito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 febbraio 1948, n. 243, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1º aprile 1949.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Proroga del mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani riassunti ed assunti in servizio nelle aziende private** » (N. 445)

(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del seguente disegno di legge, di iniziativa del deputato Cavallotti e di altri deputati: « Proroga del mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani riassunti ed assunti in servizio nelle aziende private ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Zane.

ZANE, *relatore*. In una delle precedenti riunioni ho avuto già l'onore di richiamare l'attenzione della 10ª Commissione sull'approssimarsi della scadenza della proroga, accordata in virtù della legge approvata dalla Commissione stessa il 7 ottobre 1948, per il mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani assunti o riassunti in servizio dalle aziende ed ho fatto rilevare l'opportunità di prendere l'iniziativa di un'ulteriore proroga. Veniva nel frattempo presentato per iniziativa parlamentare questo disegno di legge, che è stato approvato dalla Camera dei deputati il 27 maggio 1949 ed è stato trasmesso in questi giorni al Senato.

La 10ª Commissione è chiamata ad esaminare, ed eventualmente ad approvare, la proroga al 31 maggio 1950 del periodo minimo di mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani assunti o riassunti in servizio ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, successivamente prorogato per 12 mesi con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 51, prorogato per altri 6 mesi con il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 418, ed infine ancora prorogato al 31 maggio 1949.

Ancora oggi permangono effettivamente le ragioni di ordine sociale che hanno consigliato le precedenti proroghe. Le condizioni di disagio della benemerita categoria dei reduci non sono gran che modificate, anche se questa categoria ha beneficiato dei provvedimenti in parola, cosicchè appare ovvio accordare, anche se con qualche possibile innovazione, una nuova proroga finchè la situazione si normalizzi.

Giova però ricordare che, quando la nostra Commissione ha approvato il 7 ottobre 1948 la precedente proroga, ad una mia proposta per maggiormente elevare il periodo minimo del mantenimento in servizio dei reduci e partigiani sono seguiti interventi di autorevoli colleghi, come quelli dei due Vice presidenti della nostra Commissione, senatori Rubinacci e Barbareschi, il quale ultimo presiedeva in quel giorno la nostra riunione. Essi fecero delle considerazioni molto serie che ancora oggi non possono essere trascurate, a mio avviso. Queste considerazioni mi indussero allora a ritirare il mio emendamento per una proroga più dilazionata.

In questo nuovo esame della proroga, esame che non deve essere superficiale anche se i termini sono già scaduti, mi pare che quelle osservazioni dei nostri autorevoli colleghi debbano essere nuovamente prese in seria considerazione.

Secondo il senatore Rubinacci, il provvedimento aveva cagionato una situazione del tutto particolare, in quanto aveva danneggiato in determinati casi altre categorie pure benemerite. E l'onorevole Barbareschi ci forniva, per una conoscenza diretta del problema derivantegli dall'aver elaborato il provvedimento originario nella sua qualità di Ministro del lavoro, elementi di giudizio che consigliavano una proroga breve in attesa di una diversa formulazione della legge.

Richiamati questi precedenti, mi pare che il nostro esame dovrebbe portarci a riconsiderare le ragioni esposte allora. A mio avviso, questo provvedimento legislativo dovrebbe in definitiva ricalcare le norme della legge 21 agosto 1921 concernente l'assunzione degli invalidi di guerra, consentendo, pur nel rispetto dell'obbligo a mantenere l'aliquota prevista dalla legge, una maggiore elasticità che,

sbloccando la situazione del 1945 ormai superata, darebbe modo ai lavoratori idonei di beneficiare di una maggiore possibilità di collocamento. Se la Commissione, rendendosi conto delle mutate condizioni attuali in confronto a quelle del 1945, riconoscesse l'opportunità di approvare la proroga introducendo nel provvedimento qualche modifica, potremmo presentare gli opportuni emendamenti alla formulazione della legge già approvata dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Zane della sua esauriente relazione. Penso però che la Commissione non possa e non debba seguirlo nell'ultima parte di essa perchè altrimenti finiremmo, modificando il testo approvato dalla Camera dei deputati, col causare, per il periodo necessario all'esame e all'approvazione da parte della Camera dei deputati del testo emendato, una *vacatio legis*, essendo il termine scaduto il 31 maggio.

SALVAGIANI. In relazione alla eccezione fatta dal relatore, secondo la quale delle disposizioni in esame non beneficiano tutte le categorie benemerite, debbo osservare che le altre categorie sono tutelate da leggi apposite.

RUBINACCI. Sono notevolmente perplesso perchè, se, da una parte, condivido l'opinione del Presidente per cui una eventuale modifica di questo testo legislativo ci esporrebbe ad una *vacatio legis* che si prolungherebbe per qualche settimana, in attesa che il testo emendato dal Senato potesse essere esaminato ed eventualmente approvato dalla Camera dei deputati, d'altra parte non posso fare a meno di sottolineare un certo fondamento che trovo nelle osservazioni del senatore Zane.

Nel 1945 è avvenuto che, per andare incontro alle necessità dei reduci e partigiani, molto giustamente fu stabilito che una percentuale fissa di lavoratori appartenenti a questa categoria dovesse essere assunta nelle aziende nella misura del 5 per cento; misura, che con decreto prefettizio poteva essere portata al 10 per cento. Queste percentuali dovevano essere ragguagliate alla entità numerica di ciascuna impresa al 31 dicembre 1945. Successivamente abbiamo avuto delle proroghe che hanno dato una stabilità personale a ciascun lavoratore reduce o partigiano; stabilità che dura tuttora e che dovrebbe essere portata con

questa proroga fino al 31 maggio 1950. D'altra parte, abbiamo avuto delle modificazioni piuttosto notevoli nella composizione numerica delle singole aziende, per cui si sono create delle sperequazioni. I lavoratori non appartenenti alle categorie in parola, anche se specializzati, dato l'obbligo, per le aziende, di rispettare la norma suddetta, hanno dovuto in taluni casi sopportare il sacrificio del licenziamento; sacrificio, che è stato un atto quasi di omaggio alle benemerienze dei lavoratori reduci e partigiani. E allora è il caso di mantenere queste posizioni cristallizzate al 31 dicembre 1945, oppure è il caso di proporzionare la percentuale alla composizione di ciascuna azienda, così come si va modificando nel tempo, secondo il sistema che abbiamo per il collocamento degli invalidi e mutilati di guerra?

Vi è poi un inconveniente nel sistema attuale, che è quello di dare una stabilità personale a coloro che furono assunti nel febbraio 1946, creando per questi una specie di situazione privilegiata nei confronti degli altri lavoratori che, pur essendo reduci e partigiani, non hanno possibilità di essere assunti dalle aziende perchè i posti stabiliti dalla percentuale già sono occupati da questi loro compagni di categoria. Inoltre, il fatto di avere la stabilità può influire anche sul rendimento, per cui penso che sarebbe meglio congegnare le cose diversamente e cioè stabilire che una data percentuale è riservata ai reduci e ai partigiani, non però alle singole persone, ma alla categoria, in maniera che, se qualcuno, così come avviene per i mutilati e invalidi di guerra, è licenziato, deve essere immediatamente sostituito da un altro che abbia gli stessi requisiti. Questo permetterebbe di tener conto delle specializzazioni e non determinerebbe l'inconveniente più sopra lamentato.

Questi motivi rendono consistente l'osservazione fatta dal collega Zane. Si potrebbe però contrapporre a questi un altro motivo e cioè che nella situazione attuale effettivamente le possibilità di occupazione sono molto scarse ed un lavoratore che venisse licenziato si troverebbe a dover affrontare un lungo periodo di disoccupazione.

Il motivo delle benemerienze avrebbe un valore assoluto se, attraverso la legge del 1946,

si fosse riusciti a collocare tutti i reduci e i partigiani; ma, non essendosi riuscito a questo scopo, credo che il Senato dovrebbe avere considerazione anche di coloro che, pur appartenendo a queste categorie, sono rimasti, dopo la legge 1946, disoccupati.

Penso che pregiudizialmente debba essere risolto questo punto: l'urgenza ci deve indurre a concedere l'approvazione alla legge così come è stata approvata dalla Camera dei deputati oppure riteniamo che il ritardo di qualche giorno, al fine di trovare una soluzione migliore, non sia pregiudizievole?

Non ne faccio una proposta formale, ma potremmo scambiarci delle idee su questo punto.

GRAVA. Non posso che aderire alle considerazioni fatte dai senatori Zane e Rubinacci, ma dovrei aggiungere anche un'altra osservazione. Nel caso particolare, noi ci proponiamo di favorire i partigiani e i reduci per le loro benemerienze. Per comprendere fino a che punto queste categorie siano state beneficate, dobbiamo riportarci al periodo in cui è stato pubblicato il provvedimento legislativo originario, e cioè al 1946. L'articolo 4 del predetto provvedimento stabilisce che entro 30 giorni le aziende debbano assumere i lavoratori partigiani e reduci; di conseguenza, vengono esclusi dal beneficio della disposizione coloro che sono tornati dalla prigionia dopo il febbraio 1946. Perchè vogliamo bloccare la situazione di quei particolari momenti e non tenere in considerazione i diritti di coloro che sono rientrati dalla prigionia successivamente e che forse potrebbero essere in numero maggiore e più bisognosi? Si tratta sempre delle stesse categorie di reduci e partigiani; eppure, bloccando la situazione, favoriamo solo una parte di questi e forse proprio coloro che potrebbero avere minor bisogno. Ritengo perciò che le osservazioni fatte dal relatore debbano essere accettate, anche se per ipotesi dovessimo ritardare di 15 o 20 giorni l'entrata in vigore del presente disegno di legge.

MINIO. Desidererei sapere se siamo di fronte a delle proposte formali di emendamento o se rimaniamo nel campo delle osservazioni.

Io credo che i motivi esposti dal nostro Presidente dovrebbero essere preminenti ed indurci ad approvare questo disegno di legge

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

12ª RIUNIONE (1º giugno 1949)

così come è stato approvato dalla Camera dei deputati, altrimenti si produrrebbe una *vacatio legis* di qualche settimana, durante la quale le aziende potrebbero procedere al licenziamento delle aliquote assunte in base al decreto legislativo 14 febbraio 1946.

Certo, i licenziati dovrebbero essere poi riassunti in applicazione della disposizione in esame, ma tutti conoscono le difficoltà, anche morali, che si presentano nel rientrare in una azienda dalla quale si è stati licenziati. Pregherei quindi i colleghi di non presentare emendamenti.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare ai colleghi l'impegno che la Commissione ha quasi assunto quando mi ha conferito il mandato di scrivere una lettera al Presidente della analoga Commissione della Camera dei deputati per sollecitare la trasmissione del progetto di legge alla nostra Commissione.

Il problema posto dal collega Zane, prima, e sviluppato, poi, dai colleghi Rubinacci e Grava merita tutta la nostra attenzione. Però, per evitare i pericoli cui accennava il collega Minio, mi permetterei di chiedere alla Commissione di non insistere nel voler apportare emendamenti, salvo naturalmente far presente al momento opportuno, e al Ministro e agli organi competenti, quelle osservazioni che sono state fatte dal collega Zane e da altri.

SALVAGIANI. Faccio notare che le considerazioni fatte dai colleghi Zane, Rubinacci e Grava si basano su un problema morale e che, se di esse si tenesse conto fino al punto di modificare il provvedimento in esame, si determinerebbe un turbamento sia nelle aziende, che nelle famiglie di coloro che dovrebbero essere licenziati e di coloro che dovrebbero essere assunti.

ZANE, *relatore*. La giusta osservazione secondo la quale durante il periodo di *vacatio legis* potrebbero essere fatti dei licenziamenti mi pare superata da una circolare diramata dal Ministero del lavoro alle Prefetture; circolare, con la quale si è richiamata l'attenzione delle Prefetture sulla necessità di evitare licenziamenti essendo in corso di studio un provvedimento di proroga.

Tornando a richiamare i concetti che mi hanno indotto a sollevare delle eccezioni, fac-

cio presente che sono stato obbligato a ciò dal dovere che avevo, come relatore, nei confronti dei colleghi che già nella seduta del 7 ottobre avevano fatto presenti queste questioni ed anche da altri motivi: ho avuto delle segnalazioni da parte di reduci e partigiani, oggi disoccupati, che vedono bloccata la situazione del 1945; blocco, che vieta a loro la possibilità di trovare collocamento.

PRESIDENTE. Riferendomi a quanto ho già detto, in data 13 maggio 1949 a nome della Commissione ho indirizzato la seguente lettera all'onorevole Rapelli, Presidente della 11ª Commissione della Camera dei deputati:

« Caro Rapelli, nella riunione della 10ª Commissione permanente del Senato che ha avuto luogo l'11 corrente, alcuni colleghi hanno sollevato la questione della scadenza al prossimo 31 maggio del termine di cui alla legge 27 gennaio 1949, n. 13, per il mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani riassunti o assunti in servizio nelle aziende private.

« Risulta che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si è astenuto dal prendere iniziative per la ulteriore proroga del termine predetto, sapendo che alla Camera dei deputati esiste una proposta di legge, di iniziativa dei deputati Cavallotti, Scotti Francesco e Cucchi, concernente lo stesso argomento, già deferita all'esame della 11ª Commissione permanente.

« A titolo amichevole e senza per nulla voler interferire nei lavori della Commissione da te presieduta, vorrei farti presente la preoccupazione della nostra Commissione per la vicina scadenza del termine previsto dalla legge vigente e il desiderio che la predetta proposta di legge sia discussa nei due rami del Parlamento in tempo utile per evitare interruzioni nella validità dei provvedimenti a favore dei reduci e partigiani, le quali potrebbero portare gravissimi danni alle categorie interessate. Cordiali saluti (firmato: Macrelli) ».

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. In seno all'11ª Commissione della Camera dei deputati furono prospettate due tesi: l'una favorevole all'approvazione del progetto così come presentato e l'altra che sosteneva essere forse più opportuno dichiarare senz'altro che questi lavoratori vengono a tro-

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

12ª RIUNIONE (1º giugno 1949)

varsi a parità di diritti con tutti gli altri lavoratori assunti, senza più bisogno di proroghe. Nonostante i contrasti, finì col prevalere il concetto affermato con la prima tesi e il testo presentato fu così approvato.

Personalmente penso che sarebbe stato opportuno porre fine al sistema di continue proroghe dichiarando i lavoratori assunti in base a disposizioni precedenti definitivamente assunti e soggetti alle vicende delle aziende. Come ho già detto, la Camera non è stata di questo parere.

Per quanto riguarda la preoccupazione che un eventuale ritardo nell'applicazione della proroga possa dar luogo a licenziamenti, devo dire che le proroghe sono in genere arrivate sempre quando già erano scaduti i termini precedenti e che in questi casi è stato di solito dato mandato ai Prefetti, come nel caso presente, perchè, nell'eventualità di un periodo di *vacatio legis*, richiamassero i datori di lavoro alla realtà del provvedimento di proroga ormai imminente invitandoli a non fare licenziamenti. Del resto, nel caso presente i licenziamenti eventualmente effettuati dovrebbero essere revocati inquantochè nell'articolo 2 del progetto in esame si prevede che il provvedimento di proroga ha effetto dal 1º giugno, che è il giorno successivo al termine precedente.

ZANE, *relatore*. La mia proposta sarebbe di ribadire il principio della obbligatorietà di assumere i reduci e partigiani nella proporzione del 5 o 10 per cento e di non bloccare la situazione al 1945, ma di dare una certa elasticità che consenta l'eventuale sostituzione del personale, di dare cioè alle ditte la stessa facoltà che hanno con gli invalidi di guerra.

GRAVA. Considerato il 5 per cento come obbligo per le aziende, la legge limita questo obbligo a quelli assunti nel febbraio 1946. Credo invece opportuno estendere il beneficio a tutti coloro che appartengono alla categoria, lasciando ferma la percentuale.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi pare che la questione si stia sviando, perchè sembra che si sia alla ricerca di un emendamento che consenta una specie di rotazione in proporzione al bisogno. Penso che nessuno possa immaginare ciò.

GRAVA. Non è così

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Se mai vi è un'altra insufficienza da richiamare. L'ultimo comma dell'articolo 1 parla solo di « licenziamento per giusta causa » e, quindi, non è prevista la sostituzione per i dimissionari e per i morti, sicchè progressivamente, fermo restando questo procedimento, la quota dei reduci e partigiani si assottiglia nelle aziende senza che i lavoratori della stessa categoria in attesa di assunzione ne possano approfittare. Probabilmente questo deriva dal fatto che la percentuale del 5 per cento non è in relazione alla situazione numerica che via via si verifica nelle aziende, ma è rispetto alla situazione originaria del 1945. Se non sorgessero altri inconvenienti, un emendamento che consentisse l'adeguamento della percentuale alla situazione che via via si verifica correggerebbe questo difetto della legge.

MINIO. Torno a pregare la Commissione di voler approvare il disegno di legge così come è pervenuto dalla Camera dei deputati. Se si volesse affrontare una più ampia discussione, si potrebbero fare osservare altri inconvenienti, non minori di quelli accennati.

D'INCA. Le giustissime osservazioni fatte ora dal Ministro danno motivo a continuare nella discussione generale e le proposte del senatore Zane, che hanno avuto l'adesione dei colleghi Rubinacci e Grava, assumono maggior fondamento, perchè aprono la via a più grandi possibilità di collocamento. Mi sembra quindi opportuno non preoccuparci delle ragioni di urgenza, anche perchè, essendovi ragioni sostanziali, non credo possibile approvare una legge già approvata dalla Camera dei deputati senza modificarla solo per evitare di rimandarla all'altro ramo del Parlamento.

Mi sembra, quindi, opportuno inserire un emendamento per evitare l'inconveniente, denunciato dall'onorevole Ministro, della diminuzione progressiva dei lavoratori partigiani e reduci assunti dalle aziende in base alla percentuale del 5 per cento.

PALUMBO GIUSEPPINA. Ho seguito questa discussione con molto interesse e penso che, trattandosi della proroga per un solo anno ed essendo noi in una situazione difficile per quel che riguarda i collocamenti ed

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

12ª RIUNIONE (1º giugno 1949)

i licenziamenti, è inutile sollevare difficoltà all'approvazione del testo che ci è stato presentato, tanto più che il secondo comma dell'articolo 1 ammette la sostituzione dei licenziati per giusta causa. Questa legge, che vige già da 4 anni, credo che possa ben continuare per un altro anno.

MINIO. Si dice che il Ministro abbia espresso parere analogo a quello di alcuni nostri colleghi, ma ciò non mi sembra esatto, perchè il Ministro, ricordando la discussione avvenuta alla Camera dei deputati, ha fatto presente che la sua opinione personale non coincide con quella che è stata accolta dalla Commissione della Camera: il Ministro avrebbe voluto finirla con le proroghe e avrebbe voluto parificare i lavoratori assunti in base al decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, a tutti gli altri. Mi pare che ciò significherebbe perpetuare l'inconveniente della estensione parziale del beneficio, poichè i lavoratori già assunti rimarrebbero definitivamente. È vero che questi lavoratori sarebbero esposti alle vicende delle aziende, ma c'è una disposizione di legge che parla solo di licenziamento per giusta causa. Bisognerebbe ammettere altrimenti che si possa procedere a licenziamenti senza giusta causa.

Si è parlato di modificare la legge in analogia a quella per gli invalidi di guerra e si è parlato anche di rotazione. Ma, se si volesse fare una legge ingiusta, assolutamente ingiusta, bisognerebbe fare proprio una specie di rotazione. È difficile stabilire delle misure che assicurino a tutti uno stesso trattamento. Si dice che coloro che sono tornati prima hanno avuto vantaggi maggiori di quelli tornati dopo, ma è altrettanto vero che maggior vantaggio hanno avuto coloro che non si sono mai mossi.

Credo, quindi, che gli inconvenienti che potrebbero derivare dalla modificazione di questa legge sarebbero più gravi di quelli attuali. Non ho bisogno di aggiungere quante questioni sorgerebbero in considerazione delle difficoltà esistenti nella attuale situazione del lavoro.

Inoltre, noi, dopo aver sollecitato dalla Camera l'approvazione di questo disegno di legge, ritorneremo sui nostri passi.

GRAVA. Condivido le preoccupazioni del nostro Presidente relative alla eventualità di

licenziamenti durante il periodo di *vacatio legis*, ma le assicurazioni del Ministro del lavoro mi tranquillizzano da questo punto di vista, poichè egli ha detto che, in genere, c'è sempre una *vacatio legis* e che anche in questo caso si è adeguatamente provveduto per evitare i licenziamenti.

Ed allora torna in campo la ragione che ho portato prima e che è confermata dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27, il quale dice: « La riassunzione; ai sensi dell'articolo precedente, deve essere chiesta, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per coloro che alla data predetta non sono stati ancora rimpatriati o congedati dal servizio militare, il termine decorre dalla data del rimpatrio o del congedamento ».

Devo aggiungere alla osservazione fatta dal Ministro in merito alla sostituzione dei soli lavoratori il cui rapporto di lavoro cessa in seguito a licenziamento per giusta causa e non in seguito a morte o dimissioni che la legge, con tale norma, si ritorce proprio a danno di quelli che si vogliono proteggere. Bisognerebbe, perciò, modificare il secondo comma dell'articolo 1 del provvedimento in discussione estendendo la possibilità della sostituzione a tutti i casi, comprese le dimissioni e la morte.

Per queste ragioni, devo insistere nella necessità di apportare degli emendamenti.

ZANE, *relatore*. Vedo con piacere che la Commissione sostiene ora le proposte che io già feci nell'ottobre scorso.

Ho formulato un articolo aggiuntivo che potrebbe essere del seguente tenore: « La percentuale del 5 per cento prevista al comma primo dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946 s'intende riferita ai dipendenti in servizio presso le aziende in ogni momento fino alla data del 31 maggio 1950 ».

Al secondo comma dell'articolo 1 propongo di sostituire le parole « in caso di licenziamento per giusta causa » con le altre « in caso di cessazione del rapporto di lavoro ».

MINIO. Sarei d'accordo se questa espressione significasse aggiungere al caso di licenziamento per giusta causa i casi di morte e di dimissioni. Però la cessazione potrebbe avvenire anche per licenziamenti non derivanti da

giusta causa. Si potrebbe invece dire: « in caso di licenziamento per giusta causa, di dimissioni e di morte ».

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La garanzia che i licenziamenti si possono fare solo per giusta causa è data dal testo congiunto del primo e del secondo comma: il primo comma impedisce di fare licenziamenti in genere ed il secondo comma stabilisce la sostituzione solo nel caso di licenziamento per giusta causa.

RUBINACCI. Mi associo alle considerazioni fatte dal Ministro. Infatti, in base al primo comma si stabilisce che coloro che sono stati assunti in servizio in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946 sono mantenuti in servizio per un altro anno.

Questo è il valore preciso del primo comma che esclude la libera discrezionalità dei datori di lavoro.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La dizione tecnicamente giusta sarebbe quella generica, ma, per le preoccupazioni del senatore Minio, non ho nulla in contrario a che venga conservata la dizione « licenziamento per giusta causa ».

Vorrei sapere infine, in rapporto all'articolo aggiuntivo del relatore Zane, se questo 5 per cento si riferisce o meno alla totalità dei dipendenti compresi i reduci e i partigiani.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 4 del decreto 14 febbraio 1946, n. 27: « Nel computo della percentuale stabilita al 1º comma si tiene conto: 1) del personale riassunto a nord degli articoli 1 e 3 del presente decreto; 2) del personale che abbia le qualifiche indicate nel 1º comma del presente articolo e che sia stato assunto in servizio dall'Azienda anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto ».

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Poichè sono certo che la situazione non si risolve attraverso questo provvedimento di iniziativa parlamentare, mi appello al Ministro del lavoro perchè presenti un progetto di carattere generale. Non possiamo andare avanti con una legge i cui articoli — guardate l'articolo 1 — richiamano non so quante disposizioni precedenti.

BIBOLOTTI. Prego il Presidente di voler nominare una Sottocommissione che prenda contatti col Presidente della Commissione della Camera e col Ministro del lavoro e presenti una nuova proposta, che tenga conto di tutte le nostre considerazioni. Perchè, se approviamo questi emendamenti, il disegno di legge tornerà alla Camera con la probabilità che ritorni a noi nuovamente emendato dall'altro ramo del Parlamento!

Se poi il Ministro ci presenterà a breve scadenza una proposta di legge di carattere generale, questa potrà modificare anche il provvedimento attuale, purchè costituisca una soluzione organica del problema.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono un po' imbarazzato davanti a questa richiesta perchè tutte queste leggi nascono soltanto da un augurio, quello che la situazione del mercato del lavoro si allarghi, e c'è il timore, con una regolamentazione rigida, di creare una situazione ancor più imbarazzante dell'attuale.

RUBINACCI. Ma, onorevole Ministro, si potrebbe andare verso una regolamentazione organica. Credo che questa situazione dovrà durare purtroppo ancora per molto tempo; facciamo dunque in modo di creare qualche cosa che meglio corrisponda alle esigenze dei combattenti e dei partigiani.

BARBARESCHI. Vorrei proporre una soluzione intermedia. Ci sono due emendamenti: quello di calcolare la percentuale dei lavoratori in forza in qualunque momento e quello che dice che la sostituzione è ammessa in qualsiasi caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Io faccio la proposta di approvare questo emendamento e di sospendere invece la discussione sull'altro, dando però mandato ai Presidenti delle Commissioni parlamentari del lavoro di esaminare tutte le modifiche che saranno proposte in relazione alla discussione avvenuta.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Credo che sarebbe opportuno approvare il testo così come è. La Commissione del Senato nominerà una piccola Sottocommissione di tre o quattro senatori i quali attenderanno a una formulazione rapida che

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

12ª RIUNIONE (1º giugno 1949)

riveda tutta la materia, tenendo conto degli emendamenti presentati. Dico una Sottocommissione di senatori, perchè il problema non è solo di adeguamento alla situazione del lavoro, cioè di tecnica, ma è un problema anche politico, che va oltre le possibilità del Governo come presentatore: c'è tutto un insieme di interessi più che legittimi che desiderano avere una certa soddisfazione. Evidentemente, chiunque si muova su questo terreno senza previo accordo tra gli interessati rischia di scontentare fatalmente tutti.

Ritengo che entro un mese si possa fare un lavoro utile e che la proroga al 31 maggio 1950 non precluda niente, perchè una nuova formulazione legislativa può anche superare il termine.

PRESIDENTE. Credo che si possa accettare la proposta del Ministro. La discussione è stata ampia e io ringrazio nuovamente il collega Zane che l'ha impostata seriamente e profondamente.

Credo anch'io opportuno che la Commissione nomini una Sottocommissione, nella quale abbia parte autorevole il collega Zane, perchè prenda contatto con la 11ª Commissione della Camera e col Ministro del lavoro per formulare un progetto definitivo.

ZANE, *relatore*. Tengo a dichiarare che i miei interventi in questa materia sono stati improntati al desiderio di interpretare, anche come partigiano, le aspirazioni delle categorie dei reduci e dei partigiani.

PRESIDENTE. Propongo che la Sottocommissione sia composta dei senatori Zane, Barbareschi, Grava, Bitossi e Rubinacci.

(Così rimane stabilito).

Chiedo al senatore Zane se intenda ritirare gli emendamenti.

ZANE, *relatore*. Ritiro gli emendamenti a condizione che la questione sia di nuovo studiata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il periodo minimo di mantenimento in servizio dei lavoratori reduci, partigiani ed assi-

milati, assunti o riassunti in servizio a norma degli articoli 1, 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, già prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 61, con decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 418, ed infine prorogato al 31 maggio 1949, è ulteriormente prorogato al 31 maggio 1950.

Per la durata di detto periodo, in caso di licenziamento per giusta causa, i lavoratori contemplati nel comma precedente debbono essere sostituiti con altro personale che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e ha effetto dal 1º giugno 1949.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Concessione di un assegno supplementare di contingenza ai pensionati della Previdenza sociale** » (N. 446) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un assegno supplementare di contingenza ai pensionati della Previdenza sociale ».

La misura dell'assegno supplementare stabilito nel disegno di legge che siamo chiamati ad approvare è fissata sino al 31 dicembre 1949 come segue:

a) per i pensionati di età superiore ai 65 anni, lire 900 mensili;

b) per i pensionati di età inferiore ai 65 anni e per ciascun nucleo familiare fruente di pensione di reversibilità in seguito a morte di assicurato o pensionato, lire 600 mensili.

Credo che la Commissione abbia un gran desiderio di respingere il disegno di legge perchè, dopo le ripetute assicurazioni del Governo, ha visto arrivare questo disegno di legge con cifre tanto ridotte. Cionostante, spero che la Commissione approverà ugualmente il provvedimento per assicurare ai pensionati almeno il poco che ad essi viene concesso.

La Commissione ha ad ogni modo dato mandato alla Presidenza di preparare un ordine del giorno, che io ho formulato in questa maniera: « La 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale) del Senato della Repubblica, nella riunione del 1º giugno 1949, preso atto delle dichiarazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, approva il disegno di legge n. 446, concernente la concessione di un assegno supplementare di contingenza ai pensionati della Previdenza sociale, al solo scopo di non ritardare oltre la concessione ai pensionati del modesto miglioramento che esso dispone; afferma tuttavia recisamente l'insufficienza del provvedimento stesso e invita il Governo — anche tenuto conto delle sue ripetute assicurazioni — a promuovere, entro il più breve termine possibile, quella adeguata revisione della situazione dei pensionati che è imposta da ragioni evidenti di giustizia ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BIBOLOTTI. Ritengo che tutti abbiamo riconosciuto l'urgenza di andare incontro alle necessità dei pensionati, tanto più che la questione ha assunto l'aspetto della beffa: le promesse ai pensionati si rinnovano da molto tempo senza che mai si concretizzino e le disposizioni del Consiglio dei Ministri, che la stampa pubblica come cosa definitiva, arrivano alle Camere in ritardo con le prevedibili conseguenze per quanto riguarda la decorrenza degli aumenti.

Ora, sarebbe almeno necessario che il provvedimento avesse il beneficio della retroattività per lo meno per un semestre!

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ci vorrebbero altri 6 miliardi e 900 milioni!

BIBOLOTTI. Credo, comunque, che la Commissione dovrebbe invitare il Presidente

ad adoperare nell'ordine del giorno una forma più impegnativa per il Governo nel senso di invitarlo a provvedere seriamente.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevoli senatori, se vogliamo parlare in termini di opportunità e di giustizia in senso largo, sono d'accordo nel riconoscere che il problema è molto grave, ma, se parliamo di giustizia in senso stretto, non posso del tutto essere d'accordo. Infatti, il sistema previdenziale per i pensionati della Previdenza sociale fu ritenuto insufficiente e integrato con un altro sistema, anzi con due altri sistemi, perchè due sono, in fondo, le integrazioni che poggiano sul sistema assicurativo. Essi furono istituiti allo scopo che, nel rispetto di una legalità formale, queste categorie di vecchi lavoratori non subissero tutti i danni della svalutazione. Lo sforzo di coloro che idearono questi fondi fu quello di riportare le pensioni di questi lavoratori a un livello uguale nella sostanza a quello anteriore alla svalutazione monetaria e, attraverso questa opera, si è giunti a una sistemazione, anteriore a questo provvedimento, in base alla quale la media delle pensioni della Previdenza sociale ha avuto una rivalutazione di 48 volte e mezzo circa. Non bisogna dimenticare che la media originaria nel 1938 era di 60 lire al mese e la media attuale supera di qualche cosa le tremila lire al mese. Attraverso questo provvedimento si supera la media delle volte in cui è aumentato il costo della vita. In termini di pura giustizia neppure questo doveva essere fatto. Comunque, non sarò qui a rammaricarmi che sia stato fatto, dico anzi che è stata una buona cosa, dato il sistema generale di adeguamento salariale.

Quanto al problema, posto dal senatore Bibolotti, di dare un assegno retroattivo, debbo far presente che tutto quello che si può ottenere dal Tesoro è costituito dalla somma di 6 miliardi e 900 milioni e che originariamente il mio progetto prevedeva che questa somma si pagasse dal 1º gennaio; il Tesoro non ha potuto dare la somma per il 1º gennaio e ha aggiunto, anzi, che la concedeva una volta tanto. Se prendiamo subito questi 6 miliardi e 900 milioni e li spendiamo adesso retroatti-

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

12ª RIUNIONE (1º giugno 1949)

vamente, che cosa succederà per i mesi successivi? Ho tenuto che il Tesoro togliesse le parole *una tantum* per poter conservare la speranza che prima del dicembre sia possibile ottenere quello che è necessario per non interrompere lo sforzo che stiamo compiendo.

RUBINACCI. Non ho obiezioni da fare al Ministro, anzi, gli do atto della sollecitudine con cui fin dal mese di novembre aveva presentato un progetto per andare incontro alla categoria dei pensionati. Osservo soltanto che sono passati più di 7 mesi, durante cui questa ansia è stata mantenuta viva, con il risultato che queste indennità si pagheranno solo dal 1º luglio.

Vorrei poi non aderire alla distinzione tra giustizia larga e giustizia stretta: penso che di giustizia ve ne sia una sola e che le pensioni dei pensionati della Previdenza sociale siano state svalutate da qualcosa che è estraneo al sistema della previdenza e alla misura dei contributi versati; sono state svalutate dalla guerra, le cui conseguenze dovrebbero far carico a tutta la collettività nazionale.

Mi permetta poi il Ministro di rettificare la proporzione che egli ha stabilito, perchè è vero che le pensioni nel 1938 erano in media di 60 lire al mese, ma ciò era in relazione al fatto che fino al 1938 i contributi versati a favore dei singoli assicurati non raggiungevano ancora il regime minimo previsto.

Io so che, se oggi non ci fosse stata la svalutazione della moneta, i pensionati avrebbero avuto una pensione di 500 lire circa, se non altro i nuovi pensionati, perchè sarebbero trascorsi i 25 anni. Oggi quindi dobbiamo partire da questa cifra e non dalle 60 lire. Ritengo pertanto che la rivalutazione operata fino ad ora non possa soddisfare.

D'altra parte, c'è una categoria di persone, circa un milione e 300 mila, che si trova in una condizione spaventosa ed io credo che il Tesoro non possa rimanere indifferente.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevole Rubinacci, ci sono tre milioni di altri cittadini che non hanno niente. Bisognerebbe investirsi di tutto il problema!

RUBINACCI. Ma c'è anche un interesse che dovrebbe spingerci ad aumentare le pen-

sioni della Previdenza sociale! Oggi abbiamo tutte le aziende inflazionate e abbiamo vecchi lavoratori che nessuno ha il coraggio di mettere in pensione con 3 o 4 mila lire al mese. Il giorno in cui le pensioni fossero un poco più cospicue, potremmo davvero fare qualcosa nel senso di svecchiare gli organici e di aprire la possibilità per i giovani di trovare una occupazione, perchè oggi la situazione è assolutamente cristallizzata: chi è fuori non ha nessuna possibilità di entrare; chi è dentro, non corre alcun pericolo di uscire.

Credo che non ci sia altro da fare che approvare il testo del disegno di legge così come è stato presentato, insieme con l'ordine del giorno formulato dal Presidente. È bene, però, che facciamo una comunicazione diretta alla Presidenza della Commissione finanze e tesoro perchè, in occasione della prima nota di variazione che sarà presentata dal Ministro del tesoro per nuove entrate, si tenga presente l'opportunità di collocare uno stanziamento idoneo che ci permetta, non soltanto di conservare i 6 miliardi e 900 milioni per tutto l'esercizio, ma di poterli congruamente aumentare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo ai voti l'ordine del giorno da me formulato e di cui ho dato lettura all'inizio della discussione generale.

(È approvato).

Passiamo ora alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

In aggiunta all'assegno temporaneo di contingenza di cui al decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, è autorizzata la concessione ai titolari di pensioni di invalidità e vecchiaia e di quelle ai superstiti, liquidate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, di un assegno supplementare, ferme restando le esclusioni e i recuperi stabiliti dallo stesso decreto legislativo.

(È approvato).

Art. 2.

La misura dell'assegno supplementare è fissata fino al 31 dicembre 1949 come segue:

a) per i pensionati di età superiore ai 65 anni, lire 900 mensili;

b) per i pensionati di età inferiore ai 65 anni e per ciascun nucleo familiare fruente di pensione di reversibilità in seguito a morte di assicurato o pensionato, lire 600 mensili.

Il diritto a beneficiare dell'assegno nella misura di cui alla lettera a) decorre dal primo giorno dell'anno in cui il pensionato compie il 65^o anno di età. Per i pensionati di cui alla lettera a) che hanno compiuto o compiono il 65^o anno di età nell'anno 1949, il diritto all'assegno nella misura di cui alla lettera a) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 3.

Lo Stato concorre all'onere derivante dalla concessione dell'assegno supplementare di cui all'articolo 1 della presente legge, con un contributo straordinario nella misura di 6900 milioni di lire.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere predetto viene destinata una aliquota di importo corrispondente, della maggiore entrata di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-49 (5^o provvedimento).

(È approvato).

Art. 4.

Il trattamento minimo integrativo per la vecchiaia spettante, a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 1^o marzo 1945, n. 177, ai pensionati che abbiano compiuto il 65^o anno di età, se uomini, ed il 60^o anno di età, se donne, è corrisposto con effetto dal primo giorno dell'anno in cui i medesimi compiono le età anzidette.

(È approvato).

Art. 5.

A decorrere dal 1^o luglio 1949, le pensioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono pagate, di regola, in rate bimestrali anticipate, scadenti il primo giorno dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre di ciascun anno.

Si osservano per il pagamento delle pensioni le disposizioni in materia di arrotondamento contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1734.

L'articolo 91 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, è abrogato.

(È approvato).

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12.